SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1963

(120ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(159)** **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1739

« Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 » **(1269)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1741, 1742
BISORI, *Sottosegretario di stato per l'interno* 1741
GIANQUINTO 1741, 1742
LEPORE, *relatore* 1741, 1742

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, numero 288, alla legge 26 febbraio 1942, numero 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(2019)** **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1739

« Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza » **(2294)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1743, 1744
PAGNI, *relatore* 1743

« Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica » **(2407)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1736, 1738
DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1737, 1738
GIANQUINTO 1737
PICARDI, *relatore* 1736
SANSONE 1737, 1738

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Busoni, Ferrari, Gianquinto, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Turchi, Zampieri, Zanoni e Zotta.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delle Fave e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

PICARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica » (2407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica ».

Comunico alla Commissione che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale e prego il relatore, senatore Picardi, di voler illustrare il disegno di legge.

PICARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 si rende necessaria perchè l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, con la quale è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha lasciato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 212, del 1960, da me già citato, il personale addetto a tali servizi è stato enucleato da quello dello spettacolo, col quale era fuso in un unico organico, ed inquadrato in appositi ruoli, con la creazione di due ispettori generali, uno per il Servizio delle informazioni e l'altro per l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Però, non vi era e non vi è un organo di coordinamento dell'azione di questi due Servizi, i quali hanno una comune attività in numerosissimi settori. Dinanzi a tale situazione si è dunque avvertita la necessità di avere un collegamento fra i servizi di cui sopra, e si è predisposto il provvedimento in discussione, inteso a creare un direttore generale che sia a capo dei due servizi.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede, pertanto, l'istituzione del direttore generale con il relativo coefficiente. L'articolo 2 provvede a stabilire le modalità di nomina del direttore generale, precisando che egli fa parte del Consiglio d'amministrazione del personale dei due servizi. Con l'articolo 3 vengono infine indicati i mezzi finanziari per far fronte alla maggiore spesa derivante dal provvedimento.

Credo che il disegno di legge non presenti alcuna difficoltà e invito pertanto i colleghi della Commissione a voler approvare il provvedimento senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale. A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, è istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il direttore generale di cui al precedente articolo è nominato con le modalità stabi-

lite dall'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Egli fa parte del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

S A N S O N E . Nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge e nel salutare un nuovo direttore generale, voglio occuparmi anche della fanteria, perchè talvolta ci si occupa più dei generali che dei soldati.

Io vorrei occuparmi dei dipendenti del nuovo direttore generale che andiamo a creare e vorrei approfittare della presenza del Sottosegretario Delle Fave per sottoporre alla sua attenzione la situazione che si è venuta a determinare.

Nell'approvare la legge del 23 giugno 1961, n. 520, che inquadrava il personale del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio, ci occupammo di quel personale che faceva parte un tempo, e che fa parte tuttora, della Presidenza del Consiglio stessa: il personale addetto alle informazioni, tutto quel personale, cioè che tra l'altro, traduceva le trasmissioni delle radio estere in tempo di guerra. Queste trasmissioni erano segrete e il loro resoconto veniva immediatamente portato a conoscenza del Capo dello Stato.

Tale personale è altamente qualificato, ma non ha un titolo di studio valido, per cui è stato sempre tenuto in una posizione amministrativa precaria.

Nell'inquadrare il personale alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, vedemmo che, per ragioni di tecnica legislativa, non era possibile inquadrare anche il personale a cui ho fatto cenno.

In quell'occasione la Commissione ebbe la benevolenza di accettare, all'unanimità, un mio ordine del giorno, nel quale si diceva che, nell'applicazione della legge n. 520, la Presidenza del Consiglio avrebbe tenuto conto di quel personale e che gli avrebbe dato una sistemazione. Ma l'ordine del giorno è rimasto lettera morta dopo più di un anno e mezzo dall'approvazione della legge.

Mi sono rivolto, allora, con una interrogazione al Presidente del Consiglio, chiedendo una sistemazione per quel personale o per lo meno la garanzia per esso di un'indennità di licenziamento. (Tale personale, dopo 20 anni, non ha ancora uno stato giuridico).

Io quindi vorrei profittare dell'occasione determinata dall'approvazione del presente disegno di legge per chiedere che il Governo assolva all'impegno assunto quando fu approvato quell'ordine del giorno e che si dia finalmente una sistemazione al personale cui ho fatto cenno (sono 30 persone, di cui una ventina sono donne molto anziane).

G I A N Q U I N T O . Il Gruppo comunista si associa alla richiesta del senatore Sansone.

D E L L E F A V E , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Colgo l'occasione di questo incontro con la Commissione per mettere brevemente al corrente i colleghi di come stanno le cose.

Dal mese di marzo in poi, quando ho assunto la direzione di questi servizi, ci si è trovati di fronte alla necessità di applicare la legge n. 520 dalla quale sono nati numerosi inconvenienti, che non si riducono a quelli illustrati dal senatore Sansone. Per esempio, era previsto un *plafond* finanziario di 249 milioni entro il quale bisognava obbli-

gatoriamente comprendere tutto il personale, non da inquadrare, ma da sottoporre a contratto, tenendo conto di alcune categorie previste dalla legge. Tale *plafond*, che era insufficiente, ha costretto l'Amministrazione, in fase di applicazione della legge, a fare una scelta in base al titolo di studio. Di fronte alle strettoie della legge abbiamo cercato di superare queste difficoltà e ora posso annunciare che, con la legge n. 131 del dicembre scorso, la legge n. 520 del 1961 ha avuto la sua applicazione.

Oggi ci troviamo nella situazione che, con un *plafond* di 249 milioni, tutto il personale sistemabile a contratto, ha avuto il contratto.

Ho letto l'interrogazione del senatore Sansone; gli ho risposto con una lettera personale, che non so se sia arrivata a sua conoscenza; nella lettera dicevo che mi ero subito interessato presso il Tesoro affinchè, nei limiti del possibile, quell'ordine del giorno potesse avere applicazione.

Quell'ordine del giorno, purtroppo, però, non era limitato ad un unico settore. In base all'articolo 380 del testo unico ci sono nell'Amministrazione dello Stato moltissimi casi che ricadono in quella fattispecie L'Avvocatura dello Stato, del resto, sia in via giudiziaria, sia in via giurisdizionale, in sede di ricorso al Consiglio di Stato, ha sempre sostenuto la tesi che, quando non c'è rapporto di impiego, non si debba dar luogo ad indennizzo o ad indennità di licenziamento. Io ho i miei dubbi che la tesi sia giuridicamente fondata, se non altro per quello che va succedendo nel campo privatistico, con una giurisprudenza peraltro consolidata.

Ho sollevato il problema presso il Tesoro non solo per il nostro settore, ma anche per tutti gli altri settori, affinchè il problema sia risolto. Attendo che il Tesoro si pronunci e posso assicurare i colleghi che, appena avrò una risposta, la situazione dei dipendenti dalla Presidenza del Consiglio sarà risolta.

Infatti, se nascesse una controversia giudiziaria, il magistrato darebbe torto allo Stato e l'Amministrazione si troverebbe a dover soddisfare le richieste di molti dipendenti, con una spesa di alcuni miliardi. Ragione di più — ho detto al Tesoro — per trovare una forma di transazione con questo personale e per dar così luogo ad una sistemazione.

Dopo quanto ho detto non ho nulla in contrario ad accettare la raccomandazione unanime della Commissione. Io continuerò a muovermi su questo terreno in modo che non soltanto i generali, ma anche la fanteria, abbiano la dovuta considerazione.

A proposito di generali, voglio ribadire il principio ispiratore del presente disegno di legge. Si tratta soltanto di trovare la possibilità di coordinamento in un settore che è sempre stato diviso in servizi diversi, tutti retti da funzionari di grado quinto. In questo modo la necessaria piramide gerarchica non esiste più e finisce per fungere da direttore generale il povero Sottosegretario. E dal momento che il politico deve fare il politico, non è male che vi sia un burocrate responsabile di tutto il settore.

S A N S O N E . Ringrazio il Sottosegretario; però ritengo che debba essere formulato, per la materia cui ho fatto cenno, un disegno di legge *ad hoc*, disegno di legge, peraltro, che dovrebbe essere d'iniziativa governativa, perchè altrimenti credo che non potrebbe essere approvato entro questa legislatura.

D E L L E F A V E , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Con ogni probabilità, almeno nel nostro settore, il problema non avrà conseguenze gravi, perchè si è riusciti, d'accordo con la Corte dei conti e con la Ragioneria generale dello Stato, a mantenere in servizio questo personale in base all'articolo 380 del testo unico: tutto ciò si è fatto con molta fatica e con alcune limitazioni, perchè la legge numero 520 del 1961 si riferisce ad altri settori.

Trattandosi di poche unità, io ritengo però, se vorrete avere un gesto di fiducia verso di me, di poter riuscire a soddisfare queste richieste.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2019)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella seduta di ieri, sono stati accantonati gli articoli 4 e 31 del disegno di legge. Dobbiamo procedere, ora, ad esaminarli e a votarli.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;
b) infermità;
c) non idoneità agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorità;
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado ».

(*È approvato*).

Art. 31.

Il termine di « maggiore generale ispettore » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di « tenente generale ispettore ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (159)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il relatore, senatore Schiavone, ha presentato un nuovo testo del disegno di legge, sul quale sia la Commissione che il Governo sono d'accordo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura, nel nuovo testo predisposto dal relatore:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 3 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

a) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti alla soppressa Milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;

b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il riconoscimento dell'anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'ar-

ticolo 1, con il grado e la relativa anzianità posseduta nel Corpo di provenienza.

Per il personale proveniente dalle soppresse Milizie della strada e portuaria, la carriera si intende mai interrotta ed, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianità di servizio del personale stesso è determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle soppresse Milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle Milizie della strada e portuaria e gli appuntati e le guardie già appartenenti alla Polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti promozioni ed anzianità o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità assoluta.

Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta.

Il personale cui è stata rivalutata la carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado inscritto in ruolo con pari anzianità assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 3 novembre 1956, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di riversibilità, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione od al decesso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1° luglio 1963.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (1269)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 ».

Comunico che il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole, e dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E , *relatore*. Il disegno di legge in esame nasce dall'esigenza di estendere ai sommozzatori e loro guide del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'indennità di immersione. In un ordine del giorno del 1960 fu infatti raccomandato dal Senato al Governo che fosse estesa anche ai sommozzatori delle guardie di pubblica sicurezza l'indennità di immersione nella misura prevista per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e per il Corpo delle guardie di finanza.

Si tratta quindi di una parificazione e invito i colleghi a dare il loro voto favorevole.

G I A N Q U I N T O . Siamo d'accordo con quanto è detto nel disegno di legge; c'è però da rilevare che un centinaio di persone in servizio presso il Corpo dei vigili del fuoco sono sommozzatori e intervengono ogniqualvolta ve ne sia la necessità. Noi chiediamo pertanto che il provvedimento venga esteso anche al Corpo dei vigili del fuoco e proponiamo quindi di aggiungere, alla fine dell'articolo 1, le parole « e il Corpo dei vigili del fuoco ».

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma per questo emendamento non c'è copertura. Il provvedimento dovrebbe intanto tornare alla Commissione finanze e tesoro.

G I A N Q U I N T O . È assurdo che si approvi un'indennità per un Corpo e non per un altro che svolge la stessa attività per la quale quell'indennità è prevista.

L E P O R E , *relatore*. Questo è un onere determinante e rischiamo che il disegno di legge non sia approvato. Comunque si può rinviare la discussione del provvedimento alla prossima seduta e calcolare nel frattempo quale sia il maggior onere.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sulla sostanza della questione non mi pronunzio.

È ovviamente augurabile che anche i sommozzatori del Corpo vigili del fuoco (che sono bravissimi, dico *per incidens*) godan l'indennità di cui discutiamo.

Però non potrei, sul momento, dire con esattezza quale sia oggi il loro trattamento, anche in relazione alla legge che, sui Vigili del fuoco, fu approvata mesi fa, e sulla quale era stato qua relatore il senatore Picardi.

Certo è che, se i sommozzatori del Corpo vigili del fuoco non godon dell'indennità, sarebbe augurabile che — appena approvato questo disegno di legge — fosse studiato se sia possibile concedere anche a loro quell'indennità; ed io volentieri accetterei la raccomandazione che un tale studio fosse rapidamente compiuto.

Credo invece che non si possa, in favore di quei sommozzatori, concedere oggi *sic et simpliciter* quell'indennità modificando questo disegno. Il suo contenuto, infatti, è limitato e non estensibile: vuol estendere l'indennità d'immersione, prevista per i sommozzatori e le guide della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di finanza, anche ai sommozzatori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza prevedendo per ciò un onere di 2 milioni e 25 mila lire. Se questa è la somma prevista come necessaria per attuare il disegno in favore dei sommozzatori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è evidente — anche a prescindere da ogni altra questione

— che non si potrebbe con quella stessa somma attuare il disegno anche in favore dei sommozzatori del Corpo vigili del fuoco.

G I A N Q U I N T O . Si può chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro. Sono soltanto cento elementi e l'onere non dovrebbe essere gravoso.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Occorrerebbe, in ogni caso, che l'Amministrazione facesse calcoli precisi. Credo invece che nè questa Commissione nè la Commissione finanze e tesoro abbiano tutti gli elementi occorrenti per far calcoli esatti ed escogitare una sicura copertura.

D'altra parte faccio osservare che — se questo disegno non viene approvato rapidamente — si rischia di non fare in tempo a concedere l'indennità neanche ai sommozzatori della Pubblica sicurezza.

L E P O R E , *relatore.* Io credo che sia opportuno votare oggi il disegno di legge e approvare un ordine del giorno per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco. Perchè, altrimenti, bisognerebbe valutare l'indennità in rapporto al numero delle immersioni. Infatti, mentre per la pubblica sicurezza questo calcolo è possibile, per i vigili del fuoco si tratta di immersioni saltuarie, in caso di bisogno. E oggi, per favorire i vigili del fuoco, verremmo a danneggiare un'altra categoria. Nell'immediato futuro potremo presentare un disegno di legge a favore dei sommozzatori appartenenti ai vigili del fuoco.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è concessa l'indennità di immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 2.025.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 1.025.000 e di lire 1.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 85 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

I senatori Gianquinto, Lepore e Sansone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1269 che estende ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969, considerato che anche i vigili del fuoco hanno dei sommozzatori cui vengono estesi i benefici di cui alla citata legge, afferma la necessità di una pronta estensione di tale beneficio anche al Corpo dei vigili del fuoco ».

Metto ai voti l'ordine del giorno testè letto.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza » (2294) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A G N I , *relatore*. Onorevoli senatori, varie disposizioni legislative adottate dal 1956 al 1959 hanno consentito successivi opportuni adeguamenti del personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza alle crescenti necessità dei propri servizi:

per i funzionari: decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

per gli ufficiali: legge 28 ottobre 1959, n. 910;

per i sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza: legge 7 febbraio 1958, n. 43;

per i segretari di polizia: legge 20 febbraio 1958, n. 98.

Da tale revisione è rimasta, fino ad ora, esclusa una modesta, ma non meno benemerita categoria della stessa Amministrazione: quella del personale ausiliario di pubblica sicurezza.

Per le mansioni esecutive di ufficio presso i Ministeri e presso le Questure e gli uffici dipendenti si è spesso dovuto avvalersi di militari di pubblica sicurezza, che sono stati, pertanto, distolti, per un tempo più o meno lungo, dai molteplici compiti d'istituto.

In numerosi uffici, centrali o periferici, non è stato possibile assegnare neppure un usciere, ed alle relative mansioni si è, necessariamente, destinato personale militare.

Allo scopo di recuperare questi militari per il servizio attivo e di adeguare l'organico degli uscieri di questura alle minime, elementari esigenze dei servizi, si è proposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, questo disegno di legge, approvato dalla I Commissione permanente della Camera, in sede deliberante, il 14 novembre 1962 e trasmesso alla Presidenza del Senato il successivo 19 novembre.

Esso si propone inoltre di consentire il normale svolgimento di carriera anche agli uscieri di questura, per i quali sono previste soltanto due qualifiche (usciere ed usciere capo) anzichè tre almeno, come nelle altre Amministrazioni dello Stato.

L'aggiunta del grado di commesso al termine della carriera degli uscieri renderà possibile l'applicazione del principio gerarchico anche per i subalterni e comporterà un miglioramento nei rapporti disciplinari.

Nell'articolo 3 è prevista la riserva di tre quarti dei posti di usciere di questura agli appuntati in possesso di determinati requisiti e di un quarto dei posti agli appuntati e alle guardie di pubblica sicurezza cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio.

Vengono infine inseriti nell'ampliamento dell'organico i restanti elementi del soppresso « Servizio speciale riservato » (16 in tutto) mediante la riserva di non più di un sesto dei posti nei ruoli degli « uscieri capo », che verrà operata fino ad esaurimento.

Il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, consta di sette articoli.

Nell'articolo 1 si sostituisce — con allegato al provvedimento — la tabella organica del personale in questione, attualmente prevista dal quadro n. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In proposito è prevista l'istituzione della nuova qualifica di « commesso di questura » con 92 posti in organico; l'ampliamento dell'organico nelle qualifiche di usciere e di usciere capo di questura con complessivi 508 posti.

Gli articoli 2 e 4 richiamano rispettivamente in generale l'applicazione al personale in argomento — per quanto non diversamente previsto dal provvedimento stesso — delle disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e in particolare l'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

L'articolo 3 prevede le riserve di cui si è fatto sopra cenno.

L'articolo 5, come norma transitoria, regola il trasferimento, nel personale di ruolo, degli uscieri del soppresso « Servizio speciale riservato ».

L'articolo 6 da la possibilità di ottenere l'assunzione all'impiego civile agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, invalidi per servizio, che ne abbiano fatta richiesta anteriormente alla data del presente provvedimento.

L'articolo 7 precisa infine le modalità di copertura della spesa (130 milioni).

La 5ª Commissione permanente (finanze e tesoro) ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Il relatore chiede pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La tabella organica del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro n. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, al personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ferme restando le riserve di posti stabiliti dalle leggi vigenti in favore degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, sordomuti e categorie assimilate, i posti di usciere disponibili nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono riservati:

a) in ragione di tre quarti, agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;

b) in ragione di un quarto, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera *a*) gli appuntati di pubblica sicurezza, in attività di servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere di questura.

L'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parità di tale data, dall'anzianità di servizio.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera *b*) gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, invalidi per servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad usciere di questura può essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti meritevoli a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

I posti disponibili che non venissero ricoperti nei ruoli previsti dai precedenti commi, per mancanza di aspiranti, saranno conferiti mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante agli appuntati di pubblica sicurezza che passano nel ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della presente legge, si applica la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Il ruolo transitorio ad esaurimento del personale subalterno del cessato « Servizio speciale riservato » è soppresso.

Il personale in esso iscritto è inquadrato nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e il posto di ruolo corrispondente a tale anzianità.

L'inquadramento del personale, di cui ai precedenti commi, ha luogo come segue:

a) gli uscieri-capi, nella qualifica di usciere-capo di questura;

b) gli uscieri, nella qualifica di usciere di questura;

c) gli inservienti, nella qualifica di usciere di questura, andando a prendere posto dopo l'ultimo del ruolo.

Nelle promozioni da usciere-capo di questura a commesso di questura, da conferirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non più di un sesto dei posti è conferito al personale proveniente dal ruolo del personale subalterno del cessato « Servizio speciale riservato ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge — eccettuate quelle relative ai limiti di età — si applicano anche alle domande di passaggio nel ruolo del personale ausiliario di pubblica sicurezza prodotte anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 7.

All'onere di lire 130 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico dello stanziamento di parte ordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'allegata tabella di cui do lettura:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Coefficiente	Qualifica	Numero
173	Commesso di questura . .	92
163	Usciere capo di questura .	608
155	Usciere di questura . . .	
	Totale . . .	700

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari